

MARA Srl
Via Adua 11
25050 - Passirano (Brescia)

mara®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Sommario

1.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Normativa Rilevante	4
1.1.	Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.....	4
1.2.	Modelli Organizzativi e loro funzione preventiva	12
1.3.	Le linee guida di Confindustria	14
2.	Mara s.r.l.....	16
2.1.	Generalità	16
2.2.	Cicli produttivi	16
3.	La struttura societaria di Mara s.r.l.....	17
3.1.	Corporate governance	17
4.	Il Modello Organizzativo di mara s.r.l	18
4.1.	Premessa	18
4.2.	Le modifiche del Modello	19
4.3.	Destinatari del Modello.....	19
4.4.	La funzione del Modello	19
4.5.	Attività sensibili (Mappatura dei Rischi).....	20
4.6.	Modalità di gestione delle risorse finanziarie	22
4.7.	Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Specifica	22
4.8.	Organismo di Vigilanza (OdV).....	23
5.	Organismo di Vigilanza	24
5.1.	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	24
5.2.	Composizione dell'Organismo di Vigilanza di mara s.r.l. – Nomina – Durata in Carica – Compenso – Sostituzione - Revoca.....	24
5.3.	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza di mara s.r.l.....	26
5.4.	L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	26
5.5.	Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	27
5.6.	Riservatezza	30
5.7.	Rapporti tra Organismo di Vigilanza, Organi Sociali e Soggetti Apicali.....	30
6.	Diffusione del Modello e formazione	31
6.1.	Profili generali	31
6.2.	Comunicazione iniziale	31
6.3.	La formazione dei dipendenti e dirigenti.....	31
6.4.	L'informativa a Consulenti Collaboratori e Fornitori	31
7.	Monitoraggio e adeguamento del Modello Organizzativo	32

Parte Speciale (Allegati)

- Protocollo Specifico A Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Protocollo Specifico B Reati commessi in violazione della normativa ambientale

Allegati

- a) Mappa dei rischi
- b) Codice etico
- c) Sistema disciplinare e sanzionatorio
- d) Procedure del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Normativa Rilevante

Il Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 231, reca disposizioni in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcune categorie di reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono “sottoposti” alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001).

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma e aggiuntiva rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato o ha tentato di commetterlo.

La suddetta normativa prevede sanzioni pecuniarie a carico della società (che si affiancano a quelle previste nei confronti degli autori materiali degli illeciti) qualora il fatto compiuto dalla persona fisica si sia tradotto in un interesse o vantaggio a favore della persona giuridica.

Alle pene pecuniarie vengono affiancate, nei casi più gravi, anche sanzioni di tipo interdittivo, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Va tuttavia precisato che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2001), se gli apicali o i sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.1. Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001

Originariamente il D.lgs. 231/2001 prevedeva, agli artt. 24 e 25, quali reati interessanti l’applicazione del medesimo unicamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai quali, successivamente, ne sono stati aggiunti ulteriori, quali, ad esempio, i reati societari, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati ambientali ed altri ancora.

I reati presupposto possono essere ricompresi nelle principali “famiglie di reato” di seguito riportate.

1.1.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- peculato (ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offendere gli interessi finanziari dell’Unione europea ed escluso il peculato d’uso;
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (ai sensi dell’art. 316 c.p.) qualora il fatto offendere gli interessi finanziari dell’Unione europea;

- abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

1.1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019).

1.1.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

1.1.4. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.1.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

1.1.6. I reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 3, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

1.1.7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

1.1.8. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

1.1.9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

1.1.10. Reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25 sexies e art. 187 quinquies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Reati

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

1.1.11. Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.1.12. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

1.1.13. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.1.14. Reati ambientali (art. 25 undecies)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. I reati previsti dal codice penale sono i seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

I reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" sono i seguenti:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

I reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" sono i seguenti:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

I reati previsti dall'articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

I reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" sono i seguenti:

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

1.1.15. Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’immigrazione);
- Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1.1.16. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

1.1.17. Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

1.1.18. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiaraione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.lgs.74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000) se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000) se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

1.1.19. Reati di contrabbando (art. 25-sexies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);

- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973).

1.1.20. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.1.21. Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 a carico delle società sono: I) sanzioni pecuniarie, II) sanzioni interdittive, III) confisca del prezzo o del profitto del reato, IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ognqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare alla società nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse. La sanzione pecunaria può essere irrogata fino a un massimo di Euro 1.549.370,69.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora la società, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirs al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere inflitta quando alla società è applicata una sanzione interdittiva ed è realizzata mediante affissione nel comune ove la società ha la sede principale e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.2. Modelli Organizzativi e loro funzione preventiva

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, prevedono una forma di esonero dell'ente da qualsivoglia profilo di responsabilità qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche i "Modelli") idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto sopra esposto l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

I Modelli, a tal fine, devono rispondere alle seguenti esigenze primarie:

- individuare le c.d. "attività sensibili" (o di potenziale rischio) che espongono la società al rischio di consumazione del reato;
- prevedere specifici Protocolli di condotta (di seguito anche "Protocolli") diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

- introdurre un sistema disciplinare/sanzionario in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello adottato deve inoltre prevedere:

- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle prescrizioni contenute nello stesso, norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Qualora, invece, il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente sarà responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; parimenti detta inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Devono inoltre essere tenute in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis (come aggiunto dalla Legge 179/2017 in materia di "Whistleblowing" e recentemente modificato dal D. lgs. 24/2023) secondo cui il Modello deve prevedere:

- a) *"uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione"*; Con riferimento a tale necessità, la Società ha istituito appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata.
- b) *"almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante"*;
- c) *"il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione"*.

Il Decreto Legislativo 24/2023, recante l'Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali (cd. "Decreto Whistleblowing"), ha coordinato ed in parte abrogato le norme vigenti, prevedendo:

- l'ampliamento delle segnalazioni che devono essere ricomprese nel perimetro della Procedura (in precedenza erano limitate a violazioni di interesse del Decreto Legislativo 231/2001);
- l'ampliamento dei soggetti, di diritto privato, tenuti all'attivazione di un sistema di gestione delle segnalazioni (tra i quali: soggetti privati che, nell'anno precedente, hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati; soggetti privati rientranti in particolari settori e soggetti che rientrano nel perimetro del D. lgs. 231/2001, anche se non raggiungono la media di almeno 50 lavoratori);
- la possibilità per il Segnalante di divulgare pubblicamente (tramite la stampa o mezzi elettronici o altri mezzi divulgativi) la segnalazione, in presenza di particolari circostanze;
- la possibilità per i segnalanti di ricorrere a canali di segnalazione esterna qualora ricorrano particolari condizioni;

- l'applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle previsioni del Decreto.

Con particolare riferimento ai modelli di organizzazione, gestione e controllo finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di *"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (di seguito anche *"D.lgs. 81/2008"* o *"Testo Unico"*), ha previsto che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da ~~l'esp~~ parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo a prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo di cui sopra deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.3. Le linee guida di Confindustria

Le linee guida approvate da Confindustria possono essere così sintetizzate:

- a) Attività di identificazione dei rischi, intesa come analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001.
- b) Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi Protocolli, quali:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

c) Obblighi di comunicazione ed informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2. Mara s.r.l.


2.1. Generalità

La Società svolge attività di: LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI ARTICOLI DI ARREDAMENTO, MOBILI E COMPLEMENTI, CON COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO ED AL MINUTO, VERNICIATURA, LAVORAZIONE E TAGLIO LASER DI TUBI METALLICI E LAMIERE

Opera presso l'insediamento produttivo di Passirano in Provincia di Brescia.

2.2. Cicli produttivi

Il ciclo produttivo aziendale può essere schematicamente così rappresentato:



3. La struttura societaria di Mara s.r.l.

Il sistema di organizzazione aziendale e governance societaria di mara s.r.l. è improntato al perseguitamento degli obiettivi aziendali con la massima efficienza nel rispetto delle norme di legge, di statuto, dei principi di correttezza e trasparenza.

3.1. Corporate governance

Al momento della presente revisione del Modello, la società è amministrata da un Amministratore Unico che ha la funzione di diretto controllo societario.

4. Il Modello Organizzativo di mara s.r.l.

4.1. Premessa

L'adozione di un adeguato Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, oltre a implicare un meccanismo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è anche un atto di responsabilità sociale nei confronti di una molteplicità di soggetti: dipendenti, collaboratori e in generale verso tutti i soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Società.

Il presente Documento illustrativo del Modello Organizzativo di **mara s.r.l.** è strutturato in più parti; più precisamente:

- una parte generale contenente una descrizione relativa al quadro normativo di riferimento, alla realtà aziendale, alla struttura del Modello Organizzativo adottato, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e ai criteri di aggiornamento del Modello;
- una parte specifica dedicata alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società, in sede di primo adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività e conseguentemente ai processi e attività sensibili e relativi protocolli di controllo;
- separati documenti relativi alla mappatura dei rischi (All. A), al Codice Etico (All. B) ed al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio (All. C).

Il sistema di controllo adottato da **mara s.r.l.** è stato strutturato con la finalità di affiancare, agli organi di controllo già esistenti, un ulteriore sistema di vigilanza, volto a prevenire, nello specifico, la commissione di reati da parte dei "Destinatari" del Modello adottando, così, un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, tramite:

- un **Codice Etico**, ovvero il documento che racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i Destinatari nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società. Particolare significatività riveste la sezione relativa ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale che impone il rispetto della specifica legislazione nel contenuto di tempo in tempo vigente, mira a prevenire infortuni e malattie professionali e tende a migliorare nel tempo le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale;
- un **sistema organizzativo e di gestione** finalizzato a prevenire i reati contemplati dal Decreto e fondato su **procedure formalizzate** volte a disciplinare le modalità operative nei settori "sensibili" e su un **sistema di deleghe di funzioni** per la firma di atti aziendali che garantisca una rappresentazione del processo di formazione ed attuazione delle decisioni chiara e trasparente;
- l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza** (OdV) indipendente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e concreta applicazione del Modello adottato.

Il sistema, inoltre, deve garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità** di ogni operazione, ovvero il rispetto del principio secondo il quale per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione delle funzioni**, ovvero il rispetto del principio secondo il quale l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

- **documentazione dei controlli**, ovvero il rispetto del principio secondo il quale i controlli devono essere adeguatamente tracciati.

Pertanto, nonostante la facoltatività dell'adozione del Modello, **mara s.r.l.**, in linea con le proprie politiche aziendali, ha ritenuto opportuno provvedere all'adozione del presente Modello con delibera del CDA.

Al fine di rendere efficace ed effettivo tale Modello, **mara s.r.l.** ha ritenuto, altresì, di procedere all'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), aente, quale compito, l'obbligo di vigilare sull'osservanza e sull'efficacia del Modello stesso.

A mezzo di detti strumenti, **mara s.r.l.** potrà, da un lato, prevenire il rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto, attraverso un corretto sistema di informazione e controllo, e, dall'altro, usufruire dell'esimente di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

4.2. Le modifiche del Modello

Le modifiche o le integrazioni del Modello saranno di competenza dell'Amministratore Unico, essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/2001).

4.3. Destinatari del Modello

Il Modello è rivolto a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno di **mara s.r.l.**, nonché al personale di questa ed, in modo particolare, a chi svolga un'attività ricompresa tra quelle considerate sensibili.

Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere rispettate dai Soggetti Apicali che operano in nome e per conto della Società e da tutti i loro dipendenti.

Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati occorre che il Modello venga rispettato anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società, che prestino la propria collaborazione continuativa nei confronti di **mara s.r.l.**.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione di **mara s.r.l.** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

4.4. La funzione del Modello

Il presente Modello vuole costituire, in seno alla Società, un sistema strutturato ed organico di procedure volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, mediante, da un lato, la c.d. "mappatura" delle aree di attività maggiormente a rischio e, dall'altro, mediante l'adozione di determinate procedure (protocolli), atte ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi previsti dalla mappatura medesima.

Con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo **mara s.r.l.** intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni

delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;

- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l’immagine della Società.

I principali punti del presente Modello sono:

- la mappa delle attività “sensibili” (mappatura dei rischi) dell’azienda, ovvero l’individuazione delle attività nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e la cura dell’aggiornamento del Modello;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4.5. Attività sensibili (Mappatura dei Rischi)

L’analisi del rischio di reato è un’attività che ha in primo luogo l’obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla *corporate governance*, all’assetto organizzativo e all’attività della Società.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell’Amministratore Unico e dell’OdV (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetto alle finalità preventive indicate dal D.lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L’analisi del rischio di reato è stata effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:

- l’identificazione dei rischi di reato (attraverso l’individuazione delle aree e delle attività a rischio di reato);
- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l’evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli Impatti);
- le debolezze aziendali di natura organizzativa che possono essere sfruttate per commettere reati (livello di vulnerabilità).

Il livello complessivo di rischio è dato dal prodotto del danno arrecato per la probabilità secondo il seguente algoritmo:

$$\text{LIVELLO DI RISCHIO (R)} = \text{DANNO}^1 (D) \times \text{PROBABILITA}^2 (P)$$

L'analisi dei rischi viene condotta senza considerare eventuali misure di sicurezza e di controllo già adottate dall'Azienda: questo al fine di individuare nella misura più oggettiva possibile il livello di probabilità da attribuirsi a uno specifico pericolo.

A seguito di una attenta valutazione delle aree operative dalla Società MARA s.r.l., si ritengono “a rischio commissione reati rilevanti ex D. L.gs. n. 231/2001” le attività connesse ai seguenti processi:

- A) l'attività del personale in genere ed in particolare di quello addetto alla produzione ed alla manutenzione;**
- B) la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società ed in genere la prevenzione e la tutela dell'ambiente con riferimento all'esecuzione di lavorazioni ed all'impiego di prodotti inquinanti.**

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati “Attività sensibili”.

¹ Il concetto di DANNO fa riferimento all'impatto sul business che la commissione del reato potrebbe tendenzialmente presentare.

In tale ottica il giudizio di DANNO è stato articolato su 4 livelli:

1. MOLTO BASSO: la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione corrente. L'immagine aziendale resterebbe sostanzialmente intatta.
2. BASSO: la commissione comporterebbe un danno prevalentemente economico tale tuttavia da non compromettere significativamente l'equilibrio economico e finanziario della gestione corrente. Il danno di immagine risulterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo.
3. ALTO: la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario, nonché un danno di immagine difficilmente recuperabile, tale da compromettere il posizionamento dell'azienda sul mercato.
4. MOLTO ALTO: la commissione del reato comporterebbe oltre al danno economico e di immagine anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'azienda.

² Con il termine PROBABILITA' si intende l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema di controllo, possa verosimilmente essere commesso il rischio oggetto di analisi.

In tale ottica la probabilità di accadimento è stata articolata su 4 livelli:

1. MOLTO BASSO: anche in assenza di specifici controlli non è verosimile che il reato in questione possa essere commesso. Tuttavia questa eventualità non è escludibile a priori e in ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione.
2. BASSO: anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è ridotta. Tuttavia questa eventualità potrebbe manifestarsi, soprattutto in un'ottica di lungo periodo.
3. ALTO: in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa
4. MOLTO ALTA: in assenza di specifici controlli è da attendersi verosimilmente che il reato in questione si manifesti in quanto fortemente correlato ad un apprezzabile interesse o vantaggio aziendale

In relazione all'attività e all'attuale struttura della Società non sono al momento considerati come rilevanti i rischi con riferimento agli altri delitti previsti del Decreto.

In sede di prima applicazione L'Amministratore Unico ha pertanto inteso dimensionare il proprio Modello con esclusivo riferimento alle attività produttive e pertanto i reati presi in considerazione sono esclusivamente quelli inerenti l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i reati ambientali.

I processi attualmente contemplati nel Modello, pertanto, attengono a:

- A) attività che comportano il possibile verificarsi di infortuni sul lavoro;
- B) le lavorazioni produttive comportanti processi e/o l'utilizzo di prodotti inquinanti con conseguenza la gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali.

Il suddetto elenco di attività non è da considerare definitivo in quanto sarà compito dell'Amministratore, anche su impulso dell'OdV, individuare – anche con riferimento alle evoluzioni normative – eventuali ulteriori attività sensibili da includere nel presente Modello.

In relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e non contemplati nelle Parti Speciali del Modello di **mara s.r.l.**, si sono ritenuti validi e adeguati i principi di cui al Codice Etico adottato dalla Società e le misure riportate nella presente Parte Generale”.

4.6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dal Responsabile amministrativo che ne autorizza il pagamento previa verifica svolta dall'Amministrazione;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla piccola cassa aziendale (valori bollati ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

4.7. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Specifica

Il Modello contiene i principi generali ed è integrato da una Parte Specifica costituita dai Protocolli Specifici relativi alle varie tipologie dei reati, potenzialmente integrabili, nell'ambito dell'attività posta in essere dalla Società.

Il Presente Modello prevede, inoltre, una mappatura dei rischi ed un Codice Etico, atto a evidenziare i principi comportamentali che ogni singolo soggetto riconducibile alla Società è tenuto ad osservare. A presidio della verifica della sua applicazione è posto l'Organismo di Vigilanza ed è previsto un Sistema disciplinare e sanzionatorio.

4.8. Organismo di Vigilanza (OdV)

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 lett. b) del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di attivarsi affinché ne venga attuato l'aggiornamento, è demandato ad un Organismo di Vigilanza, destinatario dell'attività di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e cura dell'aggiornamento del Modello.

La Società, anche in considerazione della semplicità della propria struttura, si è orientata nella scelta di un **Organismo monocratico** nella persona di un consulente esterno specializzato che ha maturato una significativa competenza ed esperienza nelle tematiche sottese all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Condizione necessaria prevista dal D.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

- **Autonomia e indipendenza:** sono assicurate dalla qualifica e dal ruolo dei suoi membri, tali da garantirne autonomia di giudizio, libertà nelle determinazioni e indipendenza gerarchica rispetto agli organi e ai soggetti che svolgono le attività sottoposte a controllo; l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

- **professionalità:** i membri devono disporre di competenze professionali in materia giuridica o di controlli interni, al fine di poter espletare, secondo gli standard di diligenza adeguati, le funzioni di monitoraggio demandate all'Organismo; la professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle esperienze professionali del singolo componente. In tal senso, la Società ha ritenuto di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando un profilo che ha maturato da anni una specifica professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- **stabilità di esercizio o continuità:** è assicurata dall'OdV la vigilanza continua sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari: a questo scopo, l'OdV svolge la propria attività di vigilanza con cadenza di norma trimestrale.
- **onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di **ineleggibilità** di cui al presente Modello per i medesimi membri dell'OdV.

5.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza di mara s.r.l. – Nomina – Durata in Carica – Compenso – Sostituzione - Revoca

Competente alla nomina ed alla revoca dei componenti dell'OdV è l'Amministratore Unico mediante apposito atto.

I componenti dell'OdV dovranno essere scelti nel rispetto dei requisiti di cui sopra e tenuto conto delle loro capacità professionali e dell'esperienza maturata con specifico riferimento all'incarico conferito.

L'OdV, costituito con struttura monocratica, è composto da un professionista esterno esperto in tematiche societarie, legali di tipo penalistico e valutazione dei rischi aziendali.

La struttura dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di motivata decisione dell'Amministratore Unico, sentito il parere dell'OdV stesso.

L'Amministratore Unico nomina e revoca i componenti dell'OdV e assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati.

L'Amministratore Unico della società stabilisce il compenso annuo spettante all'OdV e le modalità di corresponsione dello stesso.

L'OdV presenterà il rendiconto delle spese sostenute congiuntamente alla relazione annuale.

L'OdV dura in carica per il periodo determinato dall'Amministratore Unico ed è rieleggibile; svolge le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

L'incarico può essere rinnovato da parte dell'Amministratore Unico.

La revoca del componente potrà, unicamente, essere disposta dall'Amministratore e dovrà avvenire solamente per giusta causa.

Nel caso di revoca, rinuncia, decesso del componente dell'OdV, l'Amministratore provvede tempestivamente alla nuova nomina.

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità**.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza autocertificano con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni in ineleggibilità, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante comunicazione scritta, indirizzata all'Amministratore Unico e, per conoscenza, agli altri componenti dell'OdV, che avrà effetto immediato, nel caso con le dimissioni permanga in carica la maggioranza dei componenti; contrariamente l'efficacia delle dimissioni sarà dal momento in cui il componente dimissionario verrà sostituito.

L'eventuale **revoca** del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia successivamente alla propria nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

Il componente dell'OdV è inoltre **sospeso** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

5.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza di mara s.r.l.

L'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- Monitorare la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari;
- Verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- Raccogliere le segnalazioni concernenti le violazioni Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle rilevate modalità di funzionamento del Modello;
- Vigilare sulla necessità di aggiornamento Codice Etico e del Modello.

5.4. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Amministratore Unico e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a cadenza **annuale**, attraverso una relazione scritta che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV predispone inoltre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo in cui indica le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifica, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività

aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni ovvero in caso di segnalazioni che rendano necessario l'intervento, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Amministratore Unico ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

5.5. Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;**
- ii) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati come nel tempo vigenti. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società o presso lo studio del componente stesso e contenuti in armadi separati e chiusi.

Segnalazioni - Whistleblowing

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *Whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i seguenti canali, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

Ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria e contabile, per le attribuzioni di rispettiva competenza, Mara S.r.l. garantisce tre canali di segnalazioni (interna, esterna e pubblica) secondo un principio di gradualità, nel senso che le segnalazioni esterne all'ANAC e quelle pubbliche possono essere effettuate solo in presenza di precisi requisiti e presupposti, mentre sono da privilegiare le segnalazioni c.d. interne.

La segnalazione può essere interna e pervenire:

- in forma scritta, con modalità informatiche, attraverso casella di posta elettronica dedicata odv231mara@gmail.com;
- in forma scritta, mediante posta raccomandata indirizzata all'Organismo di Vigilanza c/o Mara S.r.l., Via Adua n. 11, 25050 – Passirano (BS); in tal caso, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione ed eventuali documenti; entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta, riportando, all'esterno, il destinatario (OdV di Mara S.r.l.);
- in forma orale, mediante linea telefonica dedicata gestita in via esclusiva dall'Organismo di Vigilanza; al momento della ricezione della segnalazione, la telefonata verrà documentata mediante resoconto dettagliato e il contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica.

In forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV, fissato entro il termine di 15 giorni.

E' garantita, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (a partire dall'attività istruttoria, che potrebbe richiedere la convocazione del segnalante, e in tutte le fasi del processo).

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, comprese le ritorsioni specificatamente previste al co. 2-quater dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare di questo Modello; egualmente costituiscono illecito disciplinare, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Modello, l'effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate e la violazione degli obblighi di riservatezza.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste **sanzioni disciplinari**:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate
- per la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- per la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- per la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

Inoltre, sono previste sanzioni disciplinari qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque

per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi, saranno applicate – nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva applicabile – le seguenti sanzioni, da graduarsi in ragione della gravità dello specifico illecito disciplinare: (i) rimprovero verbale o scritto, (ii) multa, (iii) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, (iv) licenziamento con preavviso e (v) licenziamento senza preavviso.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le segnalazioni dovranno contenere:

- a. i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), con allegazione di un valido documento di identità, nonché un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- c. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- d. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- e. gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- g. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno gestite secondo la procedura Whistleblowing.

Nella procedura di gestione, da parte dell'OdV, delle Segnalazioni di cui sopra dovranno essere rispettate le norme sulla privacy nonché il principio di riservatezza con riferimento sia al soggetto oggetto di segnalazione sia al soggetto promotore della segnalazione.

Qualora a seguito di una Segnalazione l'OdV individui una ipotesi di violazione o tentata violazione del Modello, il medesimo sarà obbligato ad aprire un procedimento nel quale dovranno essere compiutamente indicati tutti i risultati delle indagini ispettive e delle verifiche svolte.

In seguito alle indagini ed alle verifiche svolte, l'OdV potrà decidere se archiviare la segnalazione oppure trasmettere notizia dell'avvenuta violazione all'Amministratore Unico al fine di consentire al medesimo di comminare le Sanzioni disciplinari di cui al Capitolo sul sistema disciplinare e sanzionatorio (Allegato C).

Per ogni aspetto non espressamente richiamato, si rimanda integralmente alla PROCEDURA-GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING adottata da Mara S.r.l. e qui da intendersi integralmente richiamata.

Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le **informazioni** concernenti:

- sussistenza di procedimenti penali in corso relativi a fatti di interesse per la Società;
- sussistenza di procedimenti amministrativi o civili di particolare rilevanza in corso nei confronti della Società, dei suoi amministratori, dipendenti o collaboratori che possano essere rilevanti ai fini dell'applicazione e/o attuazione del Modello;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- prospetti sintetici relativi ai contratti di appalto stipulati dalla Società;
- verbali delle riunioni del CDA aventi ad oggetto il rilascio di deleghe o procure;
- procure speciali rilasciate a dipendenti della Società o terzi, con esclusione di procure alle liti rilasciate a consulenti legali della medesima.

5.6. Riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV sono tenuti ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non rientranti nelle loro funzioni. Ogni dato o informazione acquisita sarà trattato in conformità alla legislazione vigente in materia di riservatezza dei dati, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

L'inoservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.7. Rapporti tra Organismo di Vigilanza, Organi Sociali e Soggetti Apicali

Al fine di consentire il corretto esercizio delle proprie funzioni nonché l'effettivo scambio di informazioni, è fatto obbligo all'OdV di interagire con gli organi sociali ed i Soggetti Apicali Responsabili di Funzione.

Tale obbligo dovrà essere così soddisfatto:

- OdV si dovrà riunire con cadenza trimestrale;
- alla fine di ogni esercizio sociale, l'OdV dovrà trasmettere all'Amministratore Unico un **Report Consuntivo Annuale** contenente:
 - la descrizione delle attività svolte e dei rilievi emersi nel corso dello svolgimento del proprio incarico;
 - il piano delle attività previste per l'esercizio successivo.

Con suddetto documento l'OdV dovrà rendere conto delle Segnalazioni da cui sia risultata la violazione del Modello ovvero la commissione di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Amministratore Unico avrà l'obbligo di convocare l'OdV in tutte le ipotesi nelle quali emergano fatti riferibili ad una violazione del presente Modello.

Nel caso di omissioni o violazioni del Modello, ovvero la commissione di condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, l'OdV ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto all'Amministratore Unico.

6. Diffusione del Modello e formazione

6.1. Profili generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo Dirigente coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

6.2. Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Dirigente.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

6.3. La formazione dei dipendenti e dirigenti

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è **da ritenersi obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio (Allegato C).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare: il contesto normativo, il Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, tramite le risorse competenti, consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

6.4. L'informativa a Consulenti Collaboratori e Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali

7. Monitoraggio e adeguamento del Modello Organizzativo

L'applicazione delle procedure previste dal Modello Organizzativo sarà soggetta a costante monitoraggio da parte dell'OdV, con particolare attenzione alla sua effettività, efficacia e rispetto da parte di tutti i soggetti destinatari dello stesso.

I protocolli e le procedure verranno regolarmente verificate con modalità stabilite dall'OdV.

Sulla scorta dell'esito di tale opera di monitoraggio e verifica, il Modello verrà – se necessario – rivisto e aggiornato e del nuovo Modello verrà data immediata notizia a tutti i soggetti interessati nelle forme già previste dal presente Modello.

Passirano, 15/12/2023

Mara s.r.l.

L'amministratore Unico

